

REG 02.1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
REG 02.2.	RIFERIMENTI
REG 02.3.	DEFINIZIONI E ACRONIMI
REG 02.4.	CONDIZIONI GENERALI
REG 02.5.	IMPEGNI DI LSFIRE
REG 02.6.	IMPEGNI DEL RICHIEDENTE
REG 02.7.	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
REG 02.7.1.	RICHIESTE INIZIALI E DOMANDA
REG 02.7.2.	VALUTAZIONE E VERIFICA INIZIALE
REG 02.7.3.	SUBAPPALTO
REG 02.8.	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
REG 02.9.	USO DELLA CERTIFICAZIONE
REG 02.10.	USO DEL MARCHIO DI APPROVAZIONE AVCP1+
REG 02.11.	CONTROLLO PERMANENTE DELLA PRODUZIONE
REG 02.11.1.	Prelievo
REG 02.11.2.	Spedizione campioni
REG 02.11.3.	Prove di controllo
REG 02.11.4.	Mantenimento della campionatura
REG 02.11.5.	Prodotto difforme
REG 02.11.6.	Diffida
REG 02.11.7.	Prove non conformi
REG 02.11.8.	Costi
REG 02.11.9.	Audit da remoto
REG 02.12.	MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE
REG 02.13.	MODIFICHE AI DOCUMENTI, AI PRODOTTI/SISTEMI PRODUTTIVI APPORTATE DALL'INTESTATARIO
REG 02.14.	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DEI CERTIFICATI
REG 02.14.1.	RINUNCIA
REG 02.14.2.	SOSPENSIONE
REG 02.14.3.	RIATTIVAZIONE
REG 02.14.4.	REVOCA
REG 02.15.	MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O DELLE NORME ARMONIZZATE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
REG 02.16.	TARIFFE
REG 02.17.	LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ
REG 02.17.1.	Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità dell'Organizzazione - Manleva
REG 02.17.2.	Inadempimento LSFIRE – Limiti alla responsabilità
REG 02.17.3.	Clausola di decadenza
REG 02.18.	CONTRATTO
REG 02.19.	RECLAMI
REG 02.20.	RICORSI
REG 02.21.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

REG 02.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Marchio CE Regolamento (UE) n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" e uso del Marchio di approvazione AVCP 1+ L.S. Fire.

Il presente Regolamento definisce le procedure per il rilascio da parte di L.S. Fire Testing Institute s.r.l., (di seguito "LSFire"), in qualità di organismo notificato delle Certificazioni previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011 (di seguito "Regolamento CPR") e successive revisioni.

REG 02.2. RIFERIMENTI

EN ISO/IEC 17065:2012

Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

EN ISO/IEC 17067:2013

Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto

EN ISO/IEC 17020:2012

Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni

Data: 07-04-2022	Redazione Alessandro Genzi (RQ)	Approvazione Claudia Messa (AU)
---------------------	------------------------------------	------------------------------------

EN ISO/IEC 17025:2018

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura

ISO/IEC GUIDE 28:2004

Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for products

EA – 2/17 M:2020

EA Document on Accreditation for Notification Purposes

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

D.Lgs. n.106 del 16/06/2017

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011

NB-CPR/17/722r8

Position Paper: Guida agli organismi notificati sulla Valutazione e la Verifica della Costanza della Prestazione ai sensi del Regolamento sui Prodotti da Costruzione

IAF ID 12:2015

“Principles of remote assessment”

RG-01 REV. 04

Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale

RG-01-03 REV.01

Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio

RG-09 rev.10

Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA

DT-01-DC REV.01

Approccio ACCREDIA agli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti la marcatura CE e conseguenti prescrizioni per i CAB ri-chiedenti tale tipologia di accreditamento

REG 02.3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

- **“Richiedente”**: fabbricante o persona incaricata dal fabbricante che chiede ad LSFire di valutare la fattibilità della certificazione di prodotti da esso costruiti
- **“Intestatarario”**: Il fabbricante o persona incaricata dal fabbricante che è in possesso della Certificazione di prodotti da esso costruiti
- **“Certificazione di un prodotto”**: procedura attraverso la quale un Ente terzo, quindi un Organismo di Certificazione di prodotto, dà evidenza che, con ragionevole attendibilità, un prodotto definito è conforme ad uno o più documenti normativi;
- **“Documento normativo”**: documento che definisce i requisiti richiesti ad un prodotto; il documento può intendersi, ad esempio, come: regola, norma, specifica tecnica, legge dello Stato, circolare Ministeriale, codice di buona pratica, disciplinare tecnico;
- **“Schema di certificazione”**: Sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure;
- **“Sospensione del Certificato”**: sospensione che può prevedere l’interruzione di produzione e/o vendita del prodotto oggetto di Certificato, in base alla natura del rilievo.
- **“FPC”**: Piano di fabbricazione e controllo;
- **“NoBo”**: Ente notificato;
- **“ITT”**: Initial Type Testing (Prove iniziali di tipo);
- **“NC di Prodotto”**: Rilievo di maggiore importanza che compromette direttamente la costanza della produzione e della prestazione del prodotto in esame.

REG 02.4. CONDIZIONI GENERALI

La certificazione di prodotto potrà avvenire solo se sono state soddisfatte tutte le richieste previste nello schema di certificazione specifico, sia in riferimento alla capacità di produrre il prodotto in conformità con quanto disposto documentalmente, sia in riferimento alla capacità di garantire il mantenimento di tale conformità ai requisiti specificati.

LSFire sarà responsabile di valutare la capacità del Cliente di gestire e mantenere la conformità del prodotto oggetto di certificazione, ma è solo il Cliente ad essere responsabile del corretto svolgimento delle sue attività e dell'osservanza degli obblighi di legge.

REG 02.5. IMPEGNI DI LSFIRE

LSFire concede libero accesso ai propri servizi alle organizzazioni richiedenti la certificazione o altri servizi, senza alcuna discriminazione. LSFire può comunque rifiutarsi di accettare una domanda o di mantenere un contratto di certificazione con un cliente per dimostrate e insindacabili ragioni, informandone il richiedente.

LSFire non esercita alcuna attività di consulenza in nessuno dei propri servizi offerti in ambito di Certificazione.

LSFire si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute ed intraprendere tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare la divulgazione di tali informazioni a terzi.

LSFire si assicura che i valutatori utilizzati in attività di certificazione non abbiano avuto rapporti contrattuali con i clienti coinvolti nell'attività di certificazione a partire dagli ultimi due anni dalla data dell'impegno assunto e per almeno due anni successivi a tale incarico. I valutatori utilizzati si obbligano, a tale scopo, confermare per iscritto siffatta loro imparzialità.

Le decisioni di LSFire sono basate sulla valutazione di un insieme di evidenze oggettive, quali attività di prova e verifica. LSFire non assume nessun obbligo circa l'esito positivo di tali attività e, quindi, di emissione del certificato. LSFire riconosce l'importanza di imparzialità nella certificazione e per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando conflitti di interesse. Un apposito Comitato di Salvaguardia rappresentativo delle parti interessate alla certificazione, ha compito di vigilare sul rispetto dell'imparzialità.

Il Comitato di Salvaguardia sarà costituito almeno una volta all'anno e in caso di particolari situazioni decisionali in cui è richiesta la garanzia d'imparzialità.

LSFire informa l'autorità notificante:

- a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
- b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica.

LSFire si impegna ad informare quanto prima il *Richiedenti* e/o gli *Intestatari* nell'eventualità in cui dovesse perdere l'abilitazione ad operare in specifici ambiti CPR (di cui il prodotto oggetto della certificazione fa parte) e di conseguenza alla possibilità di emettere Certificati VVCP.

REG 02.6. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente che ha volontà di ottenere e mantenere una certificazione, si impegna a:

- Adempiere agli obblighi previsti dal regolamento CPR, al quale per l'intero si vincola;
- Consentire le attività di verifica e ispezione, mettendo a disposizione di LSFire la documentazione pertinente, consentendo altresì l'accesso ai propri siti ed a quelli dei propri fornitori, a semplice richiesta di LS Fire;
- Consentire attività di verifica in presenza di osservatori, quali, ad esempio, personale LSFire in addestramento o ispettori degli enti di accreditamento;

- Informare tempestivamente LSFire di ogni provvedimento in corso relativamente alle certificazioni ottenute con quest'ultima;
- Informare tempestivamente LSFire in caso di reclami/segnalazioni dal mercato che possano essere riferibili all'attività di prova ai fini della classificazione dei cavi;
- Rispettare le indicazioni di LSFire in merito a quanto previsto durante le fasi di verifica, ispezione, certificazione e mantenimento;
- A certificazione ottenuta, far pervenire tempestivamente copia della DoP ad LSFire.
- Per ogni prodotto già oggetto di Certificazione LSFire, non avviare un secondo iter di Certificazione rivolgendosi ad un altro ente abilitato.

REG 02.7. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

REG 02.7.1. RICHIESTE INIZIALI E DOMANDA

Il Richiedente deve presentare domanda di certificazione compilando l'apposito modulo LSFire specifico per Schema di Certificazione.

La documentazione allegata alla DOMANDA deve comprendere, secondo applicabilità, almeno quanto segue:

Documenti
Elenco degli Allegati.
Documentazione tecnica del prodotto oggetto di certificazione
Documento normativo (es. Norma di Prodotto) contenente requisiti di cui dimostrare conformità (se presente)
Statuto vigente, ed eventuali rapporti contrattuali con Entità collegate e/o controllate (es. contratti di franchising).
Manuale Qualità, con riferimento a regolamenti, procedure, istruzioni operative, etica aziendale e liste di controllo utilizzate nella valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Visura camerale in corso di validità legale (6 mesi).
Informazioni concernenti l'affidamento processi all'esterno che possano interessare la certificazione ed eventuali evidenze di sorveglianza.
Elenco controllato di Direttore di stabilimento e del referente CPR per ogni sede produttiva, e relativi curricula vitae CV, comprensivi dei certificati o altri attestati di qualifica dai quali emergano le competenze relative alla presente DC; si fa presente che, in assenza delle certificazioni/attestazioni inerenti le esperienze scolastiche/formative e di addestramento, i CV dovranno riportare, oltre alla data di aggiornamento, la firma e l'assenso al trattamento dati (Reg. UE 679/16), la dichiarazione di veridicità, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. In alternativa, dichiarazione da parte dell'azienda Richiedente, che dia chiara evidenza delle competenze e dell'esperienza professionale delle figure sopra menzionate.

LSFire valuta la completezza delle informazioni ricevute e progetta il processo di certificazione. Questa fase viene considerata a tutti gli effetti parte del processo certificativo.

Qualora vi fosse capacità di soddisfare la richiesta, LSFire procederà l'elaborazione dei dati di analisi.

Nel caso in cui non vi siano le condizioni sufficienti per soddisfare la richiesta di certificazione, o se il Richiedente valuta non soddisfacenti i risultati della stessa, si obbliga a rispettare i termini di pagamento imposti da L.S. Fire delle prestazioni da quest'ultima proposte o eseguite.

Il costo fisso per la fase di analisi è pari a 200 € + IVA.

Il Richiedente deve presentare una domanda distinta per ogni tipo, ovvero per ogni Prodotto rappresentativo di una determinata produzione. Il tipo può anche comprendere varianti di Prodotto, purché le caratteristiche di queste varianti siano omogenee in termini di requisiti richiesti dalle norme armonizzate di riferimento.

Nel momento in cui la fase di analisi è avvenuta, non è possibile modificare i dati derivanti da tale processo. Se il Richiedente non reputa soddisfacente tali risultati, deve tempestivamente informare LSFire.

Al cambiamento delle condizioni iniziali di analisi, il processo ricomincia da capo e viene considerato a tutti gli effetti un secondo processo di analisi.

REG 02.7.2. VALUTAZIONE E VERIFICA INIZIALE

LSFire nomina in anticipo gli ispettori incaricati della suddetta valutazione, tenendo conto della loro competenza e della assenza di potenziali conflitti di interessi e ruolo per il compito assegnato. Gli ispettori a cui LSFire affida l'attività di valutazione possono anche non essere dipendenti di LSFire, ma quest'ultima resta ugualmente responsabile delle loro attività, nell'ambito del progetto specifico a loro affidato.

L'affidamento ad enti esterni di alcune attività di certificazione è previsto solo nei casi in cui questi rispettino i requisiti di ISO/IEC 17025 per le prove di laboratorio o ISO/IEC 17020 per le ispezioni. Il numero massimo di ispettori per ogni valutazione sarà due.

Il cliente può decidere di ricusare il valutatore incaricato da LSFire qualora esistano fondati motivi. In tal caso LSFire selezionerà un'altra risorsa del proprio parco ispettori.

Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il fabbricante s'impegna a fornire a LSFire un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale incaricato da LSFire. Il fabbricante s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa del personale incaricato da LSFire e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

La valutazione comprende un audit iniziale, durante il quale gli ispettori andranno ad eseguire valutazioni documentali e valutazioni in campo, dettagliate di seguito:

- Valutazioni documentali:
 - o Viene condotta su documenti specifici messi a disposizione di LSFire, i quali devono contenere
 - Informazioni di conformità del prodotto
 - Informazioni sui mezzi utilizzati per dimostrare, garantire e mantenere la conformità del prodotto (quali, ad esempio, piani di controllo, procedure, istruzioni)
 - o LSFire, in caso di carenze documentali, può interrompere l'attività di certificazione fino alla loro risoluzione che deve essere oggettivamente e documentalmente dimostrata.
- Valutazioni in campo:
 - o La finalità è quella di verificare l'applicazione dei protocolli definiti a livello documentale. Vengono verificate tutte le procedure atte a garantire il mantenimento delle specifiche richieste e l'organizzazione, le risorse e i mezzi tecnici a disposizione del richiedente.

Conclusa l'attività di valutazione, verrà rilasciato da LSFire un rapporto di ispezione all'interno del quale saranno riportate eventualmente due tipologie di rilievi:

- **Osservazioni** (di seguito "OSS") rilievi di entità minori che non pregiudicano l'iter di certificazione,
 - viene richiesta evidenza di risoluzione entro 6 mesi.
- **Non conformità** (di seguito "NC") rilievi di entità maggiore la cui risoluzione è requisito fondamentale per il proseguo dell'iter di certificazione,
 - viene richiesta evidenza di risoluzione entro 2 mesi.

Quest'ultimo caso potrà verificarsi qualora le NC rilevate dagli ispettori siano tali da pregiudicare l'efficacia del sistema di gestione, siano dovute a violazioni di disposizioni LSFire o siano relative a mancate conformità a requisiti della norma di riferimento.

- **Non conformità di FPC o di prodotto** rilievi di entità maggiore che compromettono direttamente la costanza della produzione del FPC legata al prodotto e/o la prestazione del prodotto stesso in esame.
 - viene richiesta evidenza di risoluzione entro 2 mesi.

Quest'ultimo caso impone ad LSFire di richiedere all'*Intestatario* l'arresto della produzione e il ritiro immediato dal mercato del prodotto oggetto della NC.

La risoluzione delle NC, indipendentemente dalla loro entità, dovrà essere gestita dal richiedente entro i termini indicati da LSFire e nella maniera che esso riterrà più opportuna, dandone comunicazione ed evidenza a LSFire il quale, sulla base di suddetta entità delle NC, può richiedere una ulteriore valutazione o una valutazione parziale per verificare l'efficacia degli interventi disposti dal richiedente.

LSFire informa l'autorità notificante:

- su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

LSFire può fornire ad altri organismi notificati secondo EU 305/2011:

- informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi
- su richiesta, informazioni pertinenti sulle questioni connesse di risultati positivi

Nota: gli altri organismi notificati coinvolti sono quelli che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata

Per i Prodotti che devono essere sottoposti a prove ITT, si distinguono due casi:

A) Nel caso di Prodotto già in produzione, LSFire provvede a comunicare il numero e il tipo di prodotti e, d'intesa con il fabbricante, a prelevare il numero di esemplari del Prodotto che sono necessari per l'esecuzione delle prove di tipo.

B) Nel caso di Prodotto ancora da produrre, il fabbricante è tenuto a fornire il numero di esemplari che sono necessari per l'esecuzione delle prove di tipo e per i quali, pertanto, il fabbricante assume la responsabilità della corrispondenza alla produzione effettiva; detta corrispondenza verrà verificata da LSFire nel corso della visita preliminare del luogo di produzione e di FPC. Anche in questo caso, LSFire preliminarmente provvede a comunicare il numero e il tipo di prodotti oggetto del prelievo.

Sugli esemplari forniti e sulla documentazione relativa al progetto, LSFire provvede ad esperire gli opportuni esami, verifiche e prove, secondo quanto previsto dalle norme armonizzate di riferimento. Nel rispetto dei requisiti eventualmente stabiliti dalle Autorità competenti, LSFire si riserva di riconoscere i documenti rilasciati da altri organismi notificati ai sensi del Regolamento CPR, quali certificati e rapporti di prova attestanti la conformità di prodotti o di sistemi di FPC alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.

Se il risultato degli esami, verifiche e prove ITT fosse negativo, LSFire informa il fabbricante in merito a quanto riscontrato.

Nel caso in cui la prova ITT, sia dei casi A) che dei casi B), portasse ad un risultato classificativo non in linea con gli obiettivi del Richiedente, LS Fire richiederà di riavviare l'iter di certificazione.

L'accesso ai laboratori di LSFire per la visione dell'attività di testing non è concesso durante lo svolgimento delle prove ITT e di Audit.

Solo durante lo svolgimento di prove definite orientative, la cui natura sia stata preventivamente comunicata dal Richiedente, verrà data la possibilità di assistere alle prove.

REG 02.7.3. SUBAPPALTO

Nel caso in cui LSFire debba subappaltare attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, LSFire garantisce che il subappaltatore rispetti i requisiti di cui all'articolo 43 di EU 305/2011 e si impegna a verificare che gli organismi subappaltatori soddisfino i requisiti delle norme internazionali:

- ISO/IEC 17025 per le prove
- ISO/IEC 17020 per le attività di ispezione
- ISO/IEC 17021 per gli audit dei sistemi di gestione

Inoltre, LSFire sorveglierà che il servizio sia effettuato nella totale imparzialità e che l'organismo subappaltatore e il personale impiegato non sia coinvolto in modo tale che la credibilità dei risultati sia compromessa.

L'accordo di subappalto deve essere sostenuto da un contratto vincolante tra le parti.

LSFire dispone di politiche, procedure e registrazioni documentate per la qualifica, la valutazione ed il monitoraggio di tutti gli organismi che erogano servizi affidati all'esterno utilizzati per le attività di certificazione;

Prima di subappaltare qualunque attività, LSFire deve chiedere e ottenere il consenso al *Richiedente*.

Prima di procedere con le attività subappaltate, LSFire informa la sua autorità notificante.

REG 02.8. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Il rilascio della certificazione è subordinato alla decisione del Responsabile di Certificazione che si occuperà di riesaminare l'intera pratica. Il Responsabile di Certificazione può: decidere di approvare la certificazione, nel caso in cui le azioni correttive (di seguito "AC") disposte dal richiedente a fronte delle NC indicate dagli ispettori siano state ritenute adeguate ed efficaci; decidere di richiedere informazioni e dati integrativi o richiedere attività di valutazione supplementari dando comunicazione al richiedente.

Il rilascio del Certificato è subordinato al pagamento:

- dell'importo per la gestione della domanda e della documentazione;
 - dell'importo per le verifiche e le prove,
- secondo quanto previsto dal tariffario LSFire in vigore.

Qualunque sia l'esito della valutazione, LSFire conserva una copia della documentazione relativa al progetto e degli altri documenti allegati alla domanda.

Nel caso in cui vengano successivamente presentate domande per Prodotti simili ad altri già coperti da Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto ovvero da Rapporto di Prova, spetta a LSFire stabilire se la documentazione fornita e le prove cui il Prodotto deve essere sottoposto possano essere ridotte, nonché l'entità di tale riduzione.

Nel processo di valutazione, LSFire può tenere conto di altri certificati già rilasciati per lo stesso richiedente e, conseguentemente, adottare procedure di certificazione parziale.

LSFire, concluso l'iter di rilascio certificazione, riporterà all'interno di specifico registro disponibile sul proprio sito www.lsfire.it il nome del prodotto e del cliente per un tempo pari a quello della validità del certificato stesso.

REG 02.9. USO DELLA CERTIFICAZIONE

Il richiedente, concluso positivamente l'esito di valutazione e certificazione, potrà utilizzare il certificato LSFire limitatamente al campo di applicazione dello stesso come risultante dalla documentazione e senza creare ambiguità o compromettere l'immagine di LSFire.

L'uso dei Certificati è scorretto quando questo può trarre in inganno l'acquirente sulla natura, la qualità, l'origine del Prodotto o quando non avvengono in modo conforme al presente Regolamento. In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l'uso del Certificato quando i Prodotti non sono conformi al tipo oggetto del Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto ovvero del Certificato e dei Rapporti di Prova così come rilasciati da LSFire.

L'uso dei Certificati e del Rapporto di Prova è strettamente riservato al Richiedente e non è né cedibile né trasferibile.

REG 02.10. USO DEL MARCHIO DI APPROVAZIONE AVCP1+

Nei casi in cui LSFire sia coinvolta nel controllo della produzione e i Sistemi di Valutazione e Verifica della costanza della prestazione, qualora il processo si concluda positivamente in seguito ad ispezione iniziale presso il fabbricante, LSFire rilascia il marchio di approvazione AVCP 1+, ovvero il simbolo che l'organismo notificato concede in uso ai soggetti valutati ed approvati, che può essere da essi utilizzato per indicare il loro stato di approvazione secondo AVCP 1+.

Il marchio di approvazione AVCP 1+ è costituito dal logo LSFire associato alla norma armonizzata di riferimento (e suo anno di entrata in vigore), al regolamento EU 305/2011 e al n° di Notifica LSFire, NB 2479.

Il marchio dev'essere apposto su ogni prodotto da LSFire stessa o dall'*Intestatario* sotto dirette istruzioni di LSFire.

La concessione d'uso del marchio di approvazione AVCP 1+ è rilasciata ai soggetti valutati da LSFire che hanno ottenuto convalida dei processi e FPC dall'ispettore dell'Organismo Notificato, contestualmente al rilascio del verbale di prima ispezione.

Il marchio di approvazione AVCP 1+ può essere utilizzato esclusivamente dal produttore, limitatamente ai prodotti certificati secondo AVCP 1+, nei seguenti casi:

- a) brochure pubblicitarie
- b) sito web del produttore
- c) totem, cartellonistica e materiale fieristico
- d) presentazioni aziendali

Ogni altro uso del marchio di approvazione AVCP 1+ diverso da quello sopra elencato (ritenendo l'elenco fornito tassativo e non esemplificativo), dovrà essere concordato con LSFire, altrimenti sarà considerato improprio.

La concessione d'uso del marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire o il riferimento al controllo della produzione e Sistemi di Valutazione e Verifica della costanza della prestazione, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, esclude la possibilità di apposizione del marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire sui biglietti da visita e nelle mail del personale (dipendente o collaboratore) del produttore.

Di ogni documento o oggetto riportante il marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire, deve essere conservata copia o campione a disposizione di LSFire o fornita evidenza a semplice richiesta di quest'ultima.

Il produttore è tenuto a segnalare a LSFire qualsiasi uso improprio o abuso del marchio o del logo di cui venga a conoscenza.

Nel caso in cui il produttore abbia più sedi, l'uso del marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire, o il riferimento al controllo della produzione e Sistemi di Valutazione e Verifica della costanza della prestazione, deve essere limitato alle sole sedi ispezionate. Nel caso di documenti comuni, che citano diverse sedi, unitamente al marchio deve essere apposta una nota che identifica le sedi valutate da LSFire. Il tutto a cura e spese del Richiedente / Utilizzatore.

L'utilizzo del marchio Accredia - ILAC MRA è vincolato da specifici contratti firmati tra Accredia e LSFire. Non potrà essere apposto, ad esempio, sui campioni sottoposti a prova, né utilizzato per indicare la certificazione dei materiali ma unicamente associato ai rapporti di prova degli standard accreditati. Per una più completa ed esaustiva definizione per il corretto utilizzo del marchio, e le relative sanzioni in caso di violazione, si rimanda alla lettura del RG-09 - Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia.

REG 02.11. CONTROLLO PERMANENTE DELLA PRODUZIONE

Per i Prodotti soggetti ai Sistemi di Valutazione e Verifica della costanza della prestazione che prevedono la sorveglianza continua della produzione ed eventualmente prove su campioni prelevati dalla produzione di serie, LSFire effettuerà controlli almeno una volta all'anno per accertare il mantenimento dell'efficacia di FPC applicato. La frequenza delle verifiche potrà essere modificata nel caso in cui ciò sia previsto dalle norme armonizzate di riferimento per un determinato Prodotto. LSFire si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare visite non preannunciate qualora lo ritenesse necessario per motivi tecnici, amministrativi, logistici, economici, non dando giustificazione al cliente. Alla conclusione della visita FPC verrà rilasciato un Rapporto sulla verifica ispettiva effettuata.

La gestione delle NC e la modalità informativa dell'esito del controllo permanente saranno le medesime descritte per la fase di valutazione.

Nei casi di gravi NC, LSFire può richiedere al fabbricante di sospendere la produzione e la fornitura al mercato del Prodotto oggetto di FPC, fino alla positiva valutazione delle azioni correttive adottate dal fabbricante stesso. Le spese per tale valutazione sono a carico del fabbricante, previa accettazione del relativo preventivo di LSFire.

Le prestazioni del prodotto devono essere confermate dalle ripetizioni delle prove di sorveglianza entro la scadenza dei termini temporali, indicati nello specifico SCHEMA DI CERTIFICAZIONE.

La data di inizio del periodo utile alla conferma della prestazione del prodotto corrisponde alla data di emissione del CERTIFICATO VVCP. Il documento che deve avere una data anteriore è il rapporto di classificazione di sorveglianza.

Per esempio: nel caso dei prodotti da costruzione definiti "cavi elettrici", il periodo utile alla conferma della prestazione è di un anno a partire dalla data di emissione del certificato VVCP.

L'accesso ai laboratori di LSFire per la visione dell'attività di testing non è concesso durante lo svolgimento delle prove di sorveglianza.

Solo durante lo svolgimento di prove definite orientative, la cui natura sia stata preventivamente comunicata dal Richiedente, verrà data la possibilità di assistere alle prove.

I Prodotti per i quali il Regolamento CPR prevede prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione sul mercato (Sistema 1+), gli ispettori LSFire hanno il diritto di prelevare, presso gli

stabilimenti o magazzini del fabbricante a titolo gratuito per campionamento, quantità del Prodotto o di sue parti in misura strettamente necessaria all'esecuzione di prove atte a valutare la corrispondenza al tipo approvato e la conformità ai requisiti previsti dalle norme armonizzate di riferimento.

Ogni qualvolta il *Produttore* dovesse cambiare il fornitore di uno o più componenti del cavo, le caratteristiche dei componenti devono essere verificate attraverso un confronto documentale (ad esempio tramite comparazione di due certificati di analisi) tra il componente/i precedenti e quelli che il *Produttore* intende utilizzare.

Inoltre, il *Produttore* è tenuto a fornire dimostrazione del fatto che, a parità di componente "generico", il cambio di fornitore non abbia alcuna influenza sulla performance del prodotto (sulla base di dati). Se la dimostrazione da parte del *Produttore* non è ritenuta soddisfacente dal Responsabile della Certificazione di LSFire, allora dovrà essere eseguito un nuovo iter di prova.

REG 02.11.1. Prelievo

Il fabbricante si impegna a mettere LSFire in grado di effettuare il prelievo di tali campioni. Nel caso in cui per un determinato tipo non risulti possibile eseguire per un periodo definito le prove di controllo, LSFire si riserva di revocare il Certificato per i prodotti in questione.

REG 02.11.2. Spedizione campioni

A richiesta dell'ispettore, il fabbricante deve assumersi l'impegno di recapitare a LSFire tali campioni a titolo gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino a destinazione in buono stato, entro un termine massimo di 1 mese dalla data di prelievo.

REG 02.11.3. Prove di controllo

Le prove di controllo nei confronti della produzione di serie, avviata o posta in commercio, verranno eseguite in conformità ai piani ed ai criteri prescritti dalle norme armonizzate di riferimento.

REG 02.11.4. Mantenimento della campionatura

Parte della campionatura verrà mantenuta, a prove effettuate, nella condizione in cui si trova dopo le prove stesse, sotto la responsabilità di LSFire, presso la sede di LS Fire.

REG 02.11.5. Prodotto difforme

Qualora LSFire accerti che un Prodotto munito della marcatura CE non è conforme al tipo descritto nel Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto ne informa per iscritto il fabbricante e interviene nei modi e nei tempi definiti dal Responsabile di Certificazione

REG 02.11.6. Diffida

Nei casi gravi, LSFire diffida il fabbricante a sospendere immediatamente la produzione e la fornitura al mercato di tale Prodotto. In questo caso il fabbricante può presentare domanda per il riesame su altri esemplari dello stesso tipo prelevati da LSFire nelle località ritenute più opportune. Durante il tempo necessario per le prove di riesame, gli effetti della diffida di cui sopra possono essere sospesi, a giudizio di LSFire. I costi dell'attività di riesame sono integralmente a carico del fabbricante, previa accettazione del preventivo LSFire.

REG 02.11.7. Prove non conformi

Nel caso in cui gli esemplari sottoposti alle prove di riesame non risultino conformi, la produzione e la fornitura al mercato di tale Prodotto potranno essere riprese soltanto dopo che LSFire avrà potuto

constatare, in seguito a prove e verifiche su nuovi esemplari e – se del caso – sul sistema di fabbricazione, che sono stati adottati gli accorgimenti tecnici atti a garantire la futura conformità.

REG 02.11.8. Costi

Tutte le spese per le prove e verifiche di cui ai paragrafi REG 02.11.6 e REG 02.11.7 sono a carico del fabbricante, secondo le tariffe LSFire e previa accettazione del relativo preventivo. In caso di mancato rispetto dei pagamenti previsti, previamente approvati, LSFire revocherà la validità del Certificato di Costanza della Prestazione del Prodotto, fatta salva ogni azione nelle sedi opportune per la salvaguardia dei diritti di LSFire.

REG 02.11.9. Audit da remoto

LSFire, qualora dovessero sussistere condizioni particolari dovute a “forza maggiore” che siano in grado di ostacolare il normale svolgimento delle attività di visita presso il richiedente, si riserva il diritto, in accordo con il richiedente stesso, di effettuare suddetta visita da remoto. Per le modalità di svolgimento si farà riferimento al documento IAF ID 12:2015 “Principles of remote assessment”. L’utilizzo della modalità di visita da remoto potrà essere video registrata, in accordo con il cliente, e le registrazioni dovranno essere trattate nel rispetto della privacy e dei segreti aziendali.

REG 02.12. MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali al presente regolamento o agli specifici SCHEMI DI CERTIFICAZIONE, LSFire provvede a:

- informare tutti gli *Intestatari*, e di tutti i Richiedenti che hanno depositato DOMANDE DI CERTIFICAZIONE non ancora concluse con certificazione;
- specificare e notificare a *Richiedenti e Intestatari* interessati, la data di entrata in vigore delle modifiche e gli eventuali adeguamenti richiesti, accordando loro il tempo necessario alla loro attuazione e alle conseguenti modifiche sui propri prodotti e processi.

Il mancato adeguamento degli *Intestatari* alle nuove prescrizioni, nei tempi concordati, può condurre all’applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

REG 02.13. MODIFICHE AI DOCUMENTI, AI PRODOTTI/SISTEMI PRODUTTIVI APPORTATE DALL’INTESTATARIO

L’*Intestatario* della certificazione deve informare preventivamente LSFire per iscritto circa le modifiche sostanziali che intende apportare ai propri prodotti o al relativo sistema produttivo o circa ogni cambiamento tale da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei prodotti ai requisiti applicabili, compresi i documenti della fase di DOMANDA.

La valutazione delle modifiche viene effettuata dalla *Divisione di Certificazione*, che comunica all’*Intestatario*, tramite Assistenza Clienti, le proprie decisioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte.

L’*Intestatario* dovrà accettare le decisioni di LSFire, motivate per iscritto, circa l’eventuale necessità di effettuare valutazioni supplementari, la sospensione del certificato o una ripetizione integrale dell’iter di certificazione.

L’*Intestatario* che non accetti le decisioni di LSFire può rinunciare all’effettuazione delle modifiche o alla certificazione.

REG 02.14. RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DEI CERTIFICATI

REG 02.14.1. RINUNCIA

La rinuncia deve essere comunicata tempestivamente a LSFire tramite raccomandata a/r o altra modalità valida agli effetti di legge. In particolare, nel caso di rinuncia alla sorveglianza continua da parte di LSFire, il fabbricante ne deve dare comunicazione a LSFire con un preavviso di almeno due (2) mesi.

Il fabbricante può rinunciare ai Certificati:

- (a) per cessazione della fabbricazione dei prodotti certificati;
- (b) ove applicabile, alla scadenza della validità del Certificato, notificando e motivando la disdetta in forma scritta;
- (c) non accetti le decisioni assunte da LSFire in merito alle modifiche da essa apportate ai propri prodotti certificati o ai relativi sistemi produttivi;
- (d) nelle ipotesi di recesso del contratto;
- (e) quando non intenda adeguarsi alle variazioni apportate al presente Regolamento, così come al Sistema/ Schema di Certificazione di LSFire;
- (f) quando non accetti le variazioni alle tariffe relative ai diritti di mantenimento della sorveglianza.

Nel caso di rinuncia il fabbricante si obbliga a:

- (a) cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero di identificazione LSFire: NB2479;
- (b) cessare di esporre il marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire
- (c) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il numero di identificazione LSFire, nonché ogni riferimento ai relativi Certificati;
- (d) in caso di recesso dal contratto, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a LSFire.

LSFire provvederà a sua volta:

- (a) ad informare della rinuncia le Autorità competenti;
- (b) interrompere l'attività di sorveglianza per lo specifico certificato oggetto di rinuncia;
- (c) richiedere al fabbricante di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del Prodotto per il quale è stata comunicata la rinuncia, qualora la produzione di detto Prodotto non sia cessata.

REG 02.14.2. SOSPENSIONE

LSFire per motivi ritenuti gravi e spiegati per iscritto all'*Intestatario*, ha facoltà di sospendere, parzialmente o integralmente e per un periodo fino a 6 mesi, la certificazione concessa. Ad esempio, la sospensione può essere applicata nelle seguenti casistiche:

- le verifiche di sorveglianza rivelano carenze rilevanti rispetto ai requisiti specificati nello specifico Schema di Certificazione che, a giudizio di LSFire non sono di gravità tale da comportare la revoca della certificazione ma le cui non conformità richiedono tempi di intervento di oltre 2 mesi
- le prestazioni del prodotto non sono confermate dalle ripetizioni delle prove di sorveglianza entro la scadenza dei termini temporali, indicati nello specifico SCHEMA DI CERTIFICAZIONE.
- l'*Intestatario* non rispetta quanto previsto per l'attuazione delle azioni correttive;
- l'*Intestatario* non pone rimedio in modo soddisfacente per LSFire all'uso improprio del Certificato e/o Marchio;
- l'*Intestatario* contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o avanza formale richiesta in tal senso a LSFire;

- l'*Intestatario* apporta modifiche rilevanti ai prodotti/sistemi senza la dovuta notifica a LSFire o in mancanza di approvazione da parte di questo ultimo;
- l'*Intestatario* non provvede ad adeguare i propri prodotti/sistemi a nuove disposizioni.

In caso di sospensione, LSFire ne dà notifica ufficiale all'*Intestatario* con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, comunicando anche le condizioni alle quali questa decisione può essere revocata.

Se l'*Intestatario* attua le disposizioni poste da LSFire nei limiti temporali indicati, la sospensione viene revocata, dandone comunicazione all'Azienda; in caso contrario, LSFire procederà con la revoca del Certificato.

LSFire ha inoltre facoltà di sospendere e per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 6 mesi, la certificazione concessa nel seguente caso:

- l'*Intestatario* fa richiesta di sospensione per giustificati motivi;

La sospensione volontaria dei CERTIFICATI VVCP può essere richiesta fino a tre volte consecutive (per un periodo complessivo totale di 18 mesi).

REG 02.14.3. RIATTIVAZIONE

REG 02.14.3.1. Riattivazione della certificazione sospesa da LSFire

Se l'*Intestatario* attua le disposizioni poste da LSFire entro il termine di durata della sospensione, la certificazione viene riattivata da LSFire, dandone comunicazione all'Azienda; in caso contrario, LSFire procederà con la revoca del CERTIFICATO, o alla riduzione di esso in caso di sospensione parziale.

La riattivazione del Certificato VVCP è dettata da due condizioni differenti:

- Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, è stata superata la data di scadenza del mantenimento, la riattivazione implica anche l'esecuzione delle prove di mantenimento che devono confermare la prestazione iniziale del prodotto;
- Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, non è stata superata la data di scadenza mantenimento, allora sarà sufficiente attuare le disposizioni poste in precedenza da LSFire per la riattivazione.

REG 02.14.3.2. Riattivazione del Certificato sospeso volontariamente

Nel caso di sospensione volontaria del Certificato VVCP, comunicata precedentemente dall'*Intestatario*, la riattivazione del Certificato VVCP è dettata da due condizioni differenti:

- Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, è stata superata la data di scadenza mantenimento, la riattivazione implica l'esecuzione delle prove di mantenimento che devono confermare la prestazione iniziale del prodotto;
- Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, non è stata superata la data di scadenza mantenimento, allora sarà sufficiente comunicare a LSFire l'intenzione di riattivare il Certificato VVCP.

REG 02.14.4. REVOCA

LSFire per motivi ritenuti di particolare gravità e comunicati per iscritto all'*Intestatario* ha facoltà di annullare la certificazione e di revocare il Certificato senza necessariamente procedere attraverso la procedura di sospensione.

La revoca della certificazione può avvenire quando:

- l'*Intestatario* non ottempera alle condizioni poste da LSFire per la revoca della sospensione della certificazione;

- le verifiche di sorveglianza rivelano carenze ritenute critiche rispetto ai requisiti specificati nello specifico Schema Di Certificazione;
- l'*Intestatario* non assolve agli obblighi finanziari assunti con il contratto di certificazione con *LSFire* ;
- l'*Intestatario* rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti dovuti alle modifiche al Sistema/Schema certificativo di *LSFire* e/o al Regolamento CPR;
- l'*Intestatario* contravviene agli accordi stipulati con *LSFire* tramite il presente Regolamento;
- l'*Intestatario* rinuncia formalmente alla certificazione prima o all'atto della scadenza di validità del certificato.
- fallimento o cessazione dell'attività del richiedente
- gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo dei Certificati e/o del numero di identificazione *LSFire*

La revoca del Certificato viene notificata in modo ufficiale all'*Intestatario* e alle Amministrazioni Competenti mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

Nel caso di revoca il fabbricante si obbliga a:

- (a) cessare di apporre la marcatura CE corredata con il numero di identificazione *LSFire* NB2479;
- (b) cessare di esporre il marchio di approvazione AVCP 1+ di *LSFire*
- (c) eliminare dai prodotti, cataloghi e da tutti i documenti il numero di identificazione *LSFire*, nonché ogni riferimento ai relativi Certificati;
- (d) in caso di recesso dal contratto, provvedere al saldo di tutti gli importi dovuti a *LSFire*.

LSFire provvederà a sua volta:

- (a) ad informare della revoca le Autorità competenti;
- (b) interrompere l'attività di sorveglianza per lo specifico certificato oggetto di revoca;
- (c) richiedere se del caso al fabbricante (ad es., presenza sul mercato di un Prodotto per il quale sia stata disposta la revoca) di cambiare il riferimento di tipo o il numero di modello del Prodotto per il quale è stata comunicata la revoca, qualora la produzione di detto Prodotto non sia cessata.

LSFire può fornire ad altri organismi notificati secondo EU 305/2011 informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi.

Nota: gli altri organismi notificati coinvolti sono quelli che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata.

La decisione di revoca, su delibera del Responsabile di Certificazione, ha valenza dalla data della decisione stessa.

Intervenuta la revoca di un certificato, la gestione di eventuali prodotti a magazzino o sul mercato è oggetto delle disposizioni dei singoli regolamenti di schema.

REG 02.15. MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O DELLE NORME ARMONIZZATE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Nel caso in cui venissero apportate modifiche al Regolamento CPR, alla legislazione nazionale di riferimento, alle norme armonizzate di riferimento o al presente Regolamento o in caso di abrogazione delle relative norme armonizzate, *LSFire* ne darà comunicazione al fabbricante, il quale avrà la facoltà di adeguare i propri prodotti o il proprio FPC, entro il termine che gli verrà indicato da *LS Fire*, o di rinunciare al Certificato che gli consente di apporre la marcatura CE.

L'accettazione deve avvenire tramite una comunicazione scritta inviata via PEC all'indirizzo ufficiotecnico@pec.lsfire.it o lettera raccomandata indicando il numero di revisione del documento accettato.

Nel caso di accettazione delle suddette modifiche da parte del fabbricante, LSFire avrà la facoltà di ripetere le prove, le verifiche e le valutazioni che riterrà necessarie, come pure di richiedere nuova documentazione.

Le spese per dette attività saranno a carico del fabbricante, secondo le tariffe LSFire, previa accettazione del preventivo LSFire.

Nel caso in cui venissero apportate modifiche al Regolamento CPR, alla legislazione nazionale di riferimento e/o alle norme armonizzate di riferimento, il marchio di approvazione AVCP 1+ di LSFire sarà modificato e aggiornato dall'organismo notificato e fornito direttamente al produttore che lo dovrà sostituire al precedente.

REG 02.16. TARIFFE

Le tariffe per le attività di valutazione di cui al presente Regolamento sono stabilite dalla Direzione Generale LSFire e indicate nel tariffario LSFire in vigore.

In caso di variazione delle tariffe relative alle attività di sorveglianza, queste ultime verranno comunicate al fabbricante, che avrà il diritto di rinunciare a tale sorveglianza. In mancanza di rinuncia, le variazioni s'intendono accettate.

REG 02.17. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

REG 02.17.1. Obblighi di legge e requisiti cogenti – Responsabilità dell'Organizzazione - Manleva

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto non costituiscono attestazione né garanzia da parte di LSFire del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sul fabbricante. Pertanto, il fabbricante è e rimane l'unico responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento dei propri processi e Prodotti e della conformità degli stessi ai pertinenti requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere. Il fabbricante s'impegna altresì a tenere indenne LSFire ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di LSFire in base al presente Regolamento.

REG 02.17.2. Inadempimento LSFire – Limiti alla responsabilità

Fermo restando quanto previsto al paragrafo REG 02.14.1 che precede, la responsabilità di LSFire per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione ovvero dall'inadempimento, parziale o totale, delle proprie obbligazioni oggetto del presente Regolamento, sarà limitata ad una somma che non potrà eccedere una somma totale pari a tre (3) volte l'ammontare del compenso stabilito, pagato o pagabile, per il Prodotto contestato.

REG 02.17.3. Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di LSFire dovrà essere avanzata dall'Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo, intendendosi questo quale termine perentorio non prorogabile.

REG 02.18. CONTRATTO

Il contratto che regola i rapporti tra le Parti deve essere redatto in conformità al modello LSFire e secondo i prezzi contenuti nel tariffario aziendale.

REG 02.19. RECLAMI

Qualsiasi richiesta da parte dei *Richiedenti* e degli *Intestatari* nei confronti del servizio di certificazione di prodotto offerta da LSFire, dev'essere inoltrata preferibilmente per mail al servizio di Assistenza Clienti.

Il reclamo comunicato non verrà gestito dal Responsabile della Certificazione ma da una diversa funzione competente in materia.

LSFire si impegna a fornire una risposta quanto più completa ed esaustiva sul tema affrontato entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

I reclami possono in alternativa essere inviati a LSFire dal sito www.lsfire.it, compilando l'apposito format nella sezione "*Contatti – contattaci*" e verranno gestiti con le medesime modalità sopra descritte.

REG 02.20. RICORSI

Fatto salvo quanto previsto dal prossimo paragrafo, in caso di disaccordo con LSFire circa l'esito della valutazione di conformità e/o l'operato di LSFire stessa, il Committente può presentare ricorso a LSFire (entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione LSFire) esponendo e motivando per iscritto le ragioni del ricorso.

La comunicazione dovrà avvenire via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ufficiotecnico@pec.lsfire.it.

Il ricorso sarà esaminato dalla relativa Commissione Tecnica di LSFire, che avrà il compito di decidere circa l'accoglimento o meno del ricorso.

Il ricorso comunicato non verrà gestito dal Responsabile della Certificazione ma da una diversa funzione competente in materia.

Eventuali ulteriori elementi e/o informazioni ad integrazione del ricorso presentato potranno essere richiesti da LSFire al fabbricante. La relativa decisione sarà comunicata per iscritto al fabbricante entro centoventi (120) giorni dalla data di ricezione del ricorso.

REG 02.21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

In caso inadempimento agli obblighi assunti con il presente regolamento, LSFire avrà la facoltà di adire le vie legali; il foro competente, inderogabile, è quello del *Tribunale di Como*.

La legge applicabile è quella dello Stato Italiano.